

# Codice civile svizzero

## (Protezione del figlio)

Avamprogetto

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

#### *Art. 314c*

5. Diritti  
d'avviso

<sup>1</sup> Chiunque ha motivi fondati per ritenere che il bene di un figlio potrebbe essere esposto a pericolo può avvisare l'autorità di protezione dei minori.

<sup>2</sup> In tal caso hanno il diritto di avvisare l'autorità di protezione dei minori le seguenti persone tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale<sup>3</sup>:

1. gli specialisti nei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'educazione, della formazione, dell'assistenza sociale, della religione e dello sport;
2. gli specialisti che esercitano un'attività ufficiale.

#### *Art. 314d*

6. Obblighi  
d'avviso

<sup>1</sup> Se non sono tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale<sup>4</sup>, hanno fondati motivi per ritenere che il bene di un minore potrebbe essere minacciato e non sono in grado di rimediare alla situazione nell'esercizio della loro attività, le seguenti persone hanno l'obbligo di avvisare l'autorità di protezione dei minori:

1. gli specialisti nei settori della medicina, della psicologia, della cure, dell'educazione, della formazione, dell'assistenza sociale, della religione e dello sport che hanno contatti regolari con minorenni;
2. gli specialisti che esercitano un'attività ufficiale.

<sup>2</sup> I Cantoni non possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

RS .....

- 1 FF...
- 2 RS 210
- 3 RS 311.0
- 4 RS 311.0

*Art. 314e*

7. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa

<sup>1</sup> Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

<sup>2</sup> I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione dei minori, l'organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.

<sup>3</sup> Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché gli ex curatori che avevano patrocinato l'interessato nel procedimento.

<sup>4</sup> Gli specialisti di cui ai capoversi 2 e 3 che hanno avvisato l'autorità di protezione dei minori possono collaborare senza previa liberazione dal segreto professionale.

<sup>5</sup> Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

*Art. 443 cpv. 2*

<sup>2</sup> Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni e non è in grado, nell'esercizio della sua attività, di sopperire al bisogno d'aiuto, è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale. I Cantoni non possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

*Art. 448 cpv. 2*

<sup>2</sup> I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione dei minori, l'organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Codice penale<sup>5</sup>**

*Art. 321 n. 3*

3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sui diritti d'avviso, sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

*Art. 364*

<sup>1</sup> Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d'ufficio (art. 320) hanno l'obbligo, nell'interesse del minorenne, di avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

<sup>2</sup> Le persone tenute al segreto professionale (art. 321) hanno in tal caso il diritto di avvisare l'autorità di protezione dei minori.

### **2. Codice di procedura penale<sup>6</sup>**

*Art. 75 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali, nonché le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni penali.

<sup>3</sup> Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.

*Art. 168 cpv. 1 lett. g*

<sup>1</sup> Hanno facoltà di non deporre:

g. il tutore o il curatore dell'imputato.

<sup>5</sup> RS 311.0

<sup>6</sup> RS 312.0

### **3. Legge federale del 23 marzo 2007<sup>7</sup> concernente l'aiuto alle vittime di reati**

*Art. 11 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minorenni o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti oppure denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale.

<sup>7</sup> RS 312.5